

AVV. STEFANO CIONINI
AVV. MASSIMO LUALDI
VIA TORQUATO TARAMELLI N. 11 / C
20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331 593377 - FAX 0331 1940063

AVV. MARIO MOSSALI
VIA GIOVANNI FALCONE N. 15
24126 BERGAMO (BG)
TEL. 035 330670 - FAX 035 322674

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO ex art. 40 c.p.a.

In favore di:

Media S.r.l., avente codice fiscale 01975220183, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. Bruno Conforti, corrente in Trapani (TP), Corso Italia n. 73, agli effetti dell'instaurando giudizio rappresentata e difesa, anche in via disgiunta – giusta procura digitale che si notifica in una al presente ricorso – dagli Avv.ti Mario Mossali (codice fiscale MSSMRA67B15A794J) del Foro di Bergamo, Stefano Cionini (codice fiscale CNNSFN77S01G687I) e Massimo Lualdi del Foro di Busto Arsizio (codice fiscale LLDMSM64D06E514W), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento a mezzo fax al n. 0331 1940063 ovvero agli indirizzi di posta certificata *mario.mossali@bergamo.pecavvocati.it*, *stefano.cionini@busto.pecavvocati.it*, *massimo.lualdi@busto.pecavvocati.it*;

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (nel prosieguo D.G.S.C.E.R.P.), avente codice fiscale 80230390587, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Lifegate S.p.A., avente codice fiscale 02524630130, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Erba (CO), Via C. Battisti n. 7/F;

- Controinteressata -

AVVERSO

a) la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0066888 del 31/03/2023 (**doc. 1**), notificata lo stesso giorno tramite p.e.c., con la quale il M.I.M.IT., a conclusione del procedimento di azzeramento del punteggio e degli importi riferiti all'Area B (criteri ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari) e Area C (criteri spese in tecnologie innovative) e contestuale rideterminazione degli importi assegnati per il contributo *ex D.P.R. n. 146/2017* relativo alla graduatoria definitiva annualità 2020 e 2021 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, ha comunicato la conclusione del procedimento in autotutela e proceduto “- *all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017; (...)* - *alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84; - al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022”*.”.

b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi comprese la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0039426 del 24/02/2023 (**doc. 2**), con la quale il M.I.M.IT. ha disposto l'apertura d'ufficio del procedimento concluso con la Nota *sub* doc. 1, la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0070328 del 5/04/2023 (**doc. 3**), con la quale il M.I.M.IT. ha disposto il pagamento dell'importo liquidato in favore della Ricorrente quale contributo per l'anno 2022, decurtandolo della somma pari ad € 22.453,98 quale nuova rideterminazione del contributo dovuto per l'anno 2021, nonché, se del caso, la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23/08/2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B, nella parte relativa alla ridotta determinazione del contributo disposta a conclusione del procedimento *de quo*.

Con riserva di domanda di integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, degli atti e/o dei comportamenti dell'Amministrazione resistente.

PREMESSO CHE

- Media S.r.l., avendone i requisiti, ha presentato in data 26/06/2020, per il tramite della piattaforma SICEM messa a disposizione dell'Amministrazione resistente, domanda di ammissione al contributo relativo all'anno 2020 previsto per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale ai sensi del D.P.R. 23/08/2017 n. 146 (recante il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).

- Con Decreto direttoriale del 4/08/2021 l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE nel prosieguo) ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23/08/2017 n. 146; graduatoria nella quale la Ricorrente si è collocata in 58esima posizione, con un punteggio complessivo pari a 343,500 (322,00 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 10,00 per punteggio ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio relativo alle spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo complessivo determinato in euro 29.469,77 (euro 23.931,38 importo dipendenti + euro 4.152,82 per importo Area B + euro 1.385,57 per importo Area C; importi poi interamente erogati).
- Con successivo decreto direttoriale del 13/05/2022 l'allora MiSE, in autotutela, ha annullato il precedente decreto direttoriale del 4/08/2021 e, contestualmente, ha approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari. La Ricorrente si è collocata in posizione n. 57, con un punteggio complessivo pari a 343,500 (322,00 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 10,00 per punteggio ricavi vendita spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio spese in tecnologie innovative

comprensivo della maggiorazione) e per un contributo pari ad euro 30.029,09 (euro 24.480,86 importo dipendenti + euro 4.152,82 per importo Area B + euro 1.395,42 per importo Area C), con una differenza a credito di euro 559,32 rispetto alla graduatoria precedente (tale differenza a credito è stata poi compensata con il contributo relativo all'extra-gettito RAI annualità 2020 assegnato alla Ricorrente).

- Media S.r.l. ha presentato, inoltre, in data 23/02/2021 domanda per l'ammissione dell'emittente radiofonica locale ai medesimi benefici per l'annualità 2021.
- Con decreto direttoriale del 24/06/2022 l'allora MiSE ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 (sempre relativo alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale) e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari. La Ricorrente si è collocata in posizione n. 63, con un punteggio complessivo pari a 299,958 (268,458 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 20,00 per punteggio ricavi vendita spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo pari ad euro 73.435,14 (euro 49.411,84 importo dipendenti + euro 20.896,53 per importo Area B + euro 3.126,77 per importo Area C; importi poi interamente erogati).
- Sennonché, in dichiarata ottemperanza al comma 8 dell'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2017 e all'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, l'odierno M.I.M.IT., d'ufficio, ha ritenuto di aprire in data 24/02/2023 (v. doc. 2) un procedimento finalizzato all'azzeramento dei punteggi e alla conseguente rideterminazione degli importi di cui la Ricorrente aveva beneficiato, sia in relazione all'annualità 2020 che a quella 2021. Tale decisione è scaturita, testualmente, dal ritenuto carattere non conforme delle relative domande 2020/2021 poiché “*la dichiarazione allegata*

alla domanda di ammissione ai benefici (...) resa ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'articolo 6 del D.P.R. n. 146/2017, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 4 del D.M del 20 ottobre 2017 (...)” era stata “*resa da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*” (v. pag. 3, ultimo periodo, e pag. 4, primo e terzo periodo, del doc. 2). Identica *ratio* ha avuto il ritenuto carattere non conforme delle dichiarazioni per le domande relative agli anni 2020/2021 inerenti le spese in tecnologie innovative (v. pag. 4, secondo e quarto periodo, del doc. 2).

- Con Nota 3/03/2023 la Ricorrente ha fornito proprie puntuali controdeduzioni relative all'avvio del procedimento in autotutela aperto dall'Amministrazione. Media S.r.l. specificava infatti che, sia per l'annualità 2020 che per l'annualità 2021, l'Amministrazione non aveva attivato alcun soccorso istruttorio al fine di chiedere la (eventuale) rettifica delle dichiarazioni attestanti i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari ed i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative rese da un consulente del lavoro in luogo di un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Nel riscontro la Ricorrente rammentava come l'istituto in questione rivestisse una fondamentale funzione di superamento e limite al formalismo delle procedure amministrative. Il ricorso al detto strumento, veniva inoltre ricordato, risultava non un potere a esercizio eventuale e facoltativo, bensì un potere-dovere dell'Amministrazione; e ciò a garanzia della più ampia partecipazione alla procedura (che, nel caso specifico, ha maggiore rilievo, in quanto i contributi ex D.P.R. n. 146/2017 pesano sul “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”, dunque sono risorse volte a garantire l'attuazione dei principi

costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale).

- Nel richiamato riscontro la Ricorrente ricordava, altresì, come anche il Consiglio di Stato (si veda l'Adunanza Plenaria n. 16/2014) avesse posto l'accento sulla necessità di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie. Inoltre, come più recentemente lo stesso Ecc.mo Supremo Consesso amministrativo, con la sentenza n. 1308/2022, avesse espressamente affermato che *“l’istituto è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici. Se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza”*. Da ultimo, nel riscontro *de quo*, la Ricorrente ricordava come il Consiglio di Stato avesse affermato che *“del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante”*.
- Con la Nota di chiusura del procedimento, datata 31/03/2023, prodotta *sub doc.* 1, l'Amministrazione: *“Ritenuto di poter accogliere parzialmente le controdeduzioni fornite dalla società MEDIA S.R.L. relativamente all’azzeramento del punteggio e dell’importo attribuito all’emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l’annualità 2020 nell’Area B relativa ai ricavi maturati nell’anno*

precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, con conseguente rideterminazione dell'importo e di confermare l'azzeramento del punteggio e del relativo importo attribuito alla medesima emittente radiofonica locale nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;

Attesa l'esigenza di procedere con l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito alla società MEDIA S.R.L. per l'emittente radiofonica locale "Radio 102" nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, con conseguente rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2020 e 2021, che, per l'annualità 2020 è confermato in euro 30.029,09 e per l'annualità 2021 passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84 e contestuale recupero dell'importo percepito in eccedenza per l'annualità 2021, pari ad euro 24.023,30, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022;

Visti gli articoli 2, 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

SI COMUNICA

la conclusione del procedimento, in autotutela, nei confronti della società MEDIA S.R.L. con cui si procede:

- all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale "Radio 102" nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;*
- alla conferma del punteggio e del relativo importo attribuito all'emittente radiofonica locale "Radio 102" nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2020 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;*
- alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84;*
- al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022".*

Gli atti impugnati con il presente Ricorso in ordine alla rideterminazione del punteggio e della conseguente rideterminazione del contributo relativo all'annualità 2021 sono profondamente illegittimi e vengono in questa sede impugnati giusta i seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione delle norme in materia di soccorso istruttorio.

Per la valutazione della doglianza *de qua* è bene rammentare come Media S.r.l. avesse trasmesso – in ordine ai ricavi da vendite di spazi pubblicitari ed alle spese in tecnologie innovative – i dichiarativi predisposti dal proprio consulente del lavoro, in luogo dei documenti predisposti dal professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò che è bene rammentare, però, è che tali dichiarazioni concernevano dati contabili veritieri, non contestati dall’Amministrazione e verificabili nella documentazione fiscale conservata dall’odierna Esponente.

Ciò premesso, l’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 prevede che “*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*”. D’altra parte, il successivo art. 6, comma 1, lettera b), della medesima normativa dispone che il responsabile del procedimento “*(...) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

L’irregolarità, se vogliamo, è limitata al fatto che le dichiarazioni prodotte, non contestate nel contenuto, sono state rilasciate da professionista iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro – Albo professionale al pari di quello dei dottori commercialisti –, in luogo di quello indicato nel Regolamento medesimo.

Nella fattispecie all'esame dell'Ill.mo Tribunale adito non siamo in presenza di alcuna difformità sostanziale, se non la mera presenza di dichiarazioni sottoscritte non da un *quisque de populo*, bensì da professionista iscritto in diverso Albo professionale. Ma tale circostanza appare francamente inidonea ad inficiare l'intero contenuto della dichiarazione stessa e a privare la Ricorrente del punteggio previsto nel Regolamento.

La Ricorrente non ha ommesso di presentare le dichiarazioni attestanti, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, la sussistenza di fatturato pubblicitario e delle spese in tecnologie innovative, bensì ha errato nel richiedere il rilascio delle medesime ad un professionista diverso rispetto a quello individuato nel Regolamento.

Tale fattispecie si ritiene non possa non essere sanata per il tramite del c.d. soccorso istruttorio.

A questo proposito si richiama la pacifica Giurisprudenza del Consiglio di Stato con la quale è da tempo sancito che il soccorso istruttorio è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra il privato e la Pubblica Amministrazione e, nel contempo, a garantire il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento. Principi a cui si affianca quello ulteriore che vede nel soccorso istruttorio quell'istituto attraverso il quale il privato può *“avvalersi, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante”* (v. Consiglio di Stato n. 1308/2022, già citata nelle premesse).

Applicando i principi sopra espressi dalla Giurisprudenza amministrativa, rammentando l'esistenza dei principi costituzionali epigrafati nella doglianza *de qua*, difficile non ricavarsi la necessità per l'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio pena l'impossibilità, a distanza di molto tempo dalla conclusione della procedura, di aprire un nuovo procedimento d'ufficio. La ricostruzione sopra

effettuata trovava conferma in TAR Sardegna, sentenza n. 1088/2015, che ha affermato che quanto previsto in materia di contratti pubblici *“inevitabilmente si riflette anche sull’estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti”*, ove, conseguentemente, devono ammettersi *“integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni”*. Il TAR Campania poi, con sentenza 4648/2015, ha ritenuto che l’istituto in esame debba essere innalzato a *“principio cardine vigente anche nelle procedure non direttamente e specificamente disciplinate dal Codice dei contratti pubblici”*. Dunque, in virtù della suddetta esposizione, nonché alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 si deve a rigore concludere che il ricorso al soccorso istruttorio nell’ambito del procedimento amministrativo rappresenti un dovere per l’Amministrazione procedente.

Ne consegue che, nel caso di specie, l’Ufficio, verificando la documentazione fornita dall’istante in sede di domanda di accesso ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017, avrebbe certamente dovuto richiedere la rettifica della forma dei dichiarativi che riteneva non conformi alle previsioni regolamentari. *A fortiori*, nella fattispecie *de qua* ove tali documenti - offerti in comunicazione alla P.A. per le annualità 2020 e 2021 - non presentavano errori nella sostanza o rappresentazioni errate delle fatture allegate, ma semplicemente erano stati resi da professionista iscritto in diverso Albo professionale rispetto a quello previsto nel Regolamento.

Per quanto espresso, dunque, si contesta che l’Ufficio possa ora procedere all’azzeramento del punteggio per i predetti criteri di valutazione, quindi alla rideterminazione degli importi spettanti, nonché al recupero delle somme erogate. Difatti, a suo tempo non era stato attivato alcun soccorso istruttorio, ma, anzi, le

domande 2020 e 2021 erano state valutate e accolte nella loro interezza, ciò avendo ingenerato nella Ricorrente la legittima aspettativa di aver correttamente fornito tutti gli elementi utili ai fini della valutazione delle domande.

Oltre a quanto poc' anzi rappresentato, l'intera materia deve essere letta alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, introdotti nella legge sul procedimento amministrativo dal D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito nella Legge n. 120/2020. In proposito, con l'introduzione del già citato art. 1, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990 è possibile affermare che nell'ordinamento si è instaurato un nuovo modello di relazione tra privato e Pubblica Amministrazione, improntato proprio al principio di buona fede/collaborazione. La lettera della legge, poi, parlando indistintamente di cittadino e P.A., ha inteso che non solo sorgono specifici doveri di comportamento che il privato deve tenere nei confronti della P.A., ma anche della stessa P.A. nei confronti del privato. Così, tali doveri presentano la loro massima espressione nell'ambito del procedimento amministrativo, luogo ove deve verificarsi questa collaborazione tra le parti. Conseguentemente, il dovere di ricorso al soccorso istruttorio assume un significato rinforzato, nel caso di specie, sotto due profili. Il primo attiene espressamente al dovere della parte pubblica che viene a conoscenza, nell'ambito della procedura di valutazione della domanda, di una irregolarità, di informare il privato e chiedere chiarimenti e o integrazioni. Il secondo, invece, attiene al fatto che, non avendo attivato codesto Ufficio alcun soccorso istruttorio in merito alle dichiarazioni rese sui dati relativi a fatturato pubblicitario e spese in tecnologie nel corso della valutazione della domanda 2020, la Ricorrente ha ritenuto, confidando nella correttezza dell'azione amministrativa, fondata sul principio di buona fede/collaborazione, di poter presentare i dichiarativi 2021 con le stesse modalità dell'anno precedente.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, mera apparenza della motivazione.

Nel caso di specie ciò che lascia maggiormente perplessi è la ragione per cui, a fronte di una medesima irregolarità, riscontrata a posteriori, sia rispetto alla procedura relativa all'anno 2020 che rispetto alla procedura relativa all'anno 2021 – rammentiamo, infatti, che la Nota di chiusura prodotta *sub doc. 1* parla per entrambe le annualità di dichiarazione “non conforme alla normativa vigente in materia *ovvero perché resa da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*” (enfasi aggiunta) –, l'Amministrazione abbia ritenuto di “*accogliere parzialmente le controdeduzioni fornite dalla società MEDIA S.R.L. relativamente all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2020 (...)*”, ma di “confermare l'azzeramento del punteggio e del relativo importo attribuito alla medesima emittente radiofonica locale nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021” (enfasi aggiunta).

Sembra alquanto evidente che tale fattispecie integri una solare contraddittorietà che emerge dalla lettura della medesima Nota di conclusione procedimento. Tale figura sintomatica dell'eccesso di potere si può rinvenire quando sussiste un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione (v. TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, 10/07/2009, n. 1273). Nondimeno, “*Sussiste il vizio di eccesso di potere in caso di contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, in difetto di idonea motivazione sul punto; inoltre, è illegittimo per eccesso di potere per*

contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione o **quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto**

(v. TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 6/05/2009, n. 4740, richiamandosi a quanto statuito da Consiglio Stato, sez. IV, 22/09/2005, n. 5000; enfasi aggiunta).

3) Violazione degli artt. 3 e 21-nonies della Legge n. 241/1990.

Senza rinuncia alle doglianze precedenti, nella Nota di chiusura, così come anche in quella di avvio, manca qualsivoglia riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a procedere all'apertura d'ufficio del procedimento.

Leggendo sia la Nota di apertura che quella di chiusura non si rinviene alcuna motivazione che giustifichi *“le ragioni di interesse pubblico”*, a fortiori considerato il tempo trascorso e le difformi determinazioni in ordine alle due annualità considerate (2020 e 2021). Come se non bastasse, l'Amministrazione non esplicita alcunché in ordine al bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, consentendo la norma, infatti, alla P.A. di procedere all'annullamento d'ufficio, ma *“tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”*.

Anche sotto quest'ulteriore profilo, considerato il tempo trascorso e le difformi determinazioni in ordine alle due annualità considerate (2020 e 2021), l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare il proprio intervento sulla scorta di puntuali ragioni del tutto assenti nella Nota di chiusura contenente le determinazioni finali.

* * * *

Tutto ciò premesso e motivato, gli scriventi procuratori nel nome formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito TAR, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente Ricorso, così giudicare:

In via principale:

- annullare e/o dichiarare nulli ed inefficaci i provvedimenti amministrativi impugnati, in epigrafe richiamati sotto le lettere a) e b).

Con riserva di introduzione di un giudizio finalizzato al risarcimento dei danni causati dall'attività del Resistente Ministero e con ogni e più ampia riserva di produrre o dedurre, si allegano in progressione numerica i documenti come elencati in narrativa e nel foliaro che sarà depositato unitamente al Ricorso introduttivo.

* * * *

Ai sensi della vigente normativa, trattandosi di Ricorso avente valore indeterminato, il Contributo Unificato dovuto ammonta ad € 650,00=.

Con osservanza.

Legnano, data della firma digitale

Avv. Mario Mossali

Avv. Stefano Cionini

Avv. Massimo Lualdi